

Terzo Settore e no-profit

Il termine Terzo Settore proviene dagli Stati Uniti, e fa riferimento ad una realtà indipendente che si pone fra i due settori fondamentali, lo stato e il mercato, essendo però diverso dall'uno e dall'altro. Il terzo settore rappresenta quindi un'area autonoma, originale, orientata socialmente alla produzione di beni comuni, entro i limiti rappresentati dalle regole pubbliche.

Il Terzo Settore (TS) così denominato perché si distingue dal Primo Settore, lo Stato, che offre beni e servizi pubblici, nonché dal Secondo Settore, il mercato o settore for profit, che produce beni privati costituisce quell'area che si è andata formando tra Stato e mercato nella quale si offrono servizi, si scambiano beni relazionali, si forniscono risposte a bisogni personali o a categorie deboli secondo approcci che non sono originariamente connotati da strumentalità (come nel mercato), né da puro assistenzialismo (come nello Stato). La crescente gamma di bisogni prodotti dalle nuove condizioni sociali ha visto sempre più, in questi ultimi anni, organizzarsi in maniera autonoma la società civile, la quale in diverse forme (politiche, economiche, civili, sociali) partecipa alla realizzazione del bene comune.

Le organizzazioni o gruppi sociali che rappresentano il TS sono per esempio le associazioni di volontariato, le associazioni di famiglie, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e/o B, le fondazioni, le banche etiche e ciò che le contraddistingue è il fatto che i gruppi e le organizzazioni che vi operano tendono a soddisfare con modalità relazionali diverse e talvolta innovative la gamma dei bisogni alla persona e/o a categorie sociali.

Cosa significa no-profit?

Il termine anglosassone si riferisce alle attività economiche vincolate dal "*non distribution constraint*", che le obbliga a non redistribuire il profitto. È vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, salvo alcune eccezioni tassative. Gli utili e gli avanzi devono invece essere impiegati nelle attività istituzionali o connesse. In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio va devoluto ad altre ONLUS o a fini di utilità sociale.

Bisogna conoscere alcune nozioni giuridiche di base sulla galassia dei soggetti che fanno parte del così detto Terzo Settore.

Ai vari tipi di organizzazione si applicano leggi diverse, dalla scelta deriva un differente regime civilistico e fiscale:

Del mondo non-profit fanno parte essenzialmente:

- Associazioni
- Fondazioni
- Comitati
- Organizzazioni di volontariato
- Cooperative sociali
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- Organizzazioni non governative (ONG)
- associazioni di promozione sociale (APS)

Spieghiamo brevemente le caratteristiche di queste diverse forme di organizzazione.

1) Associazioni

Possono essere riconosciute o non riconosciute: in generale un'associazione è costituita da un insieme di persone che perseguono uno scopo comune. L'elemento personale è molto importante. Vale a dire che ci si aspetta l'impegno di ogni socio per perseguire lo scopo comune.

Sono *associazioni riconosciute* quelle che hanno un "decreto" di riconoscimento che è un atto ufficiale dello stato che serve essenzialmente per dotare l'associazione di autonomia patrimoniale. In modo che chi amministra risponda civilisticamente solo con il patrimonio dell'associazione e non con quello personale.

Le associazioni sono disciplinate in generale dagli articoli 11-38 del Codice Civile.

2) Fondazioni

Si distinguono dalle associazioni perché l'elemento personale è del tutto secondario, mentre prevale l'elemento patrimoniale: infatti la fondazione è in sostanza un patrimonio dotato di uno scopo. La disciplina di questi soggetti si rintraccia agli articoli 11-35 del Codice Civile.

3) Comitati

Sono una via di mezzo tra un'associazione e una fondazione. In genere è un gruppo di persone che si riunisce con l'obiettivo di raccogliere fondi per far fronte ad uno scopo preciso (es. fondi per acquistare una macchina cuore polmoni per l'ospedale di X..). La disciplina di questi soggetti si rintraccia agli articoli 39-41 del Codice Civile.

4) Organizzazioni di Volontariato

Possono avere forme giuridiche diverse, la più tipica è quella dell'associazione.

Costituire una associazione di volontariato è un atto di impegno civile nei confronti della società.

5) Cooperative Sociali

Sono delle vere e proprie "imprese" senza scopo di lucro con fini di solidarietà sociale. Erogano servizi sociali e sono soggetti la cui disciplina prevede un assoluto divieto di dividere gli utili tra i soci. La relativa normativa (Legge n.381/91), visti i fini solidaristici, offre una sorta di premio consistente in vantaggi fiscali particolari.

6) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) – abrogate con la riforma del Terzo Settore, a partire dal mese di giugno 2020

Sono famose con il nome di ONLUS: ma questa distinzione è esclusivamente di tipo fiscale. Vale a dire che per essere ONLUS, occorre essere un'associazione, una fondazione, un comitato, o in genere un'organizzazione del terzo settore e al contempo rispondere a determinati requisiti piuttosto rigidi stabiliti dalla legge.

7) Organizzazioni Non Governative (ONG)

Sono organizzazioni che operano nel campo della cooperazione internazionale con paesi del Sud del mondo ed hanno una disciplina specifica nazionale, la Legge n.49/87.

8) Associazioni di Promozione Sociale

Sono associazioni che operano in ambito per lo più culturale, per la crescita della società civile e la sensibilizzazione su temi cari alla collettività, perciò si distanziano in un certo senso dalle associazioni culturali in senso stretto e dalle associazioni di volontariato.

Il Volontariato

Cos'è?

Svolgere per propria scelta e quindi liberamente e gratuitamente un'attività che ha fini di solidarietà e giustizia sociale, si inquadra in un'azione che si definisce volontariato.

Tale definizione è stata ben esplicitata a livello legislativo nazionale dallo Stato con una legge: Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" ora abrogata con la cosiddetta riforma del Terzo Settore.

Il volontariato nasce comunque prima della legge, per la volontà di cittadini che, di fronte alle carenze ed ai problemi presenti nel sistema istituzionale o economico, decidono d'intervenire senza alcuno scopo di lucro, agendo individualmente o costituendo momenti associativi o, nel migliore dei casi, organizzazioni strutturate che garantiscano formazione, coordinamento e continuità ai servizi dei volontari.

I settori in cui si attiva il volontariato sono vari e differenti: si va dall'aiuto a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale e tant'altro. A chi intende intraprendere un'attività di volontariato si prospetta così un panorama vastissimo in cui è spesso facile perdere di vista le motivazioni iniziali, a scapito della costanza e della continuità che sono necessarie affinché il servizio dei volontari possa rivelarsi veramente incisivo nella società.

Le origini del volontariato moderno

Attorno agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si diffonde la consapevolezza che per tutelare i deboli e i bisognosi non sono sufficienti azioni di carità e benevolenza, bensì si rendono necessari interventi di affermazione dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini.

In tutto ciò sono di aiuto e stimolo alle attività di solidarietà gli articoli 2 e 3 della Costituzione i quali assegnano l'originaria funzione della solidarietà alla comunità, mentre alla pubblica amministrazione affidano l'organizzazione del modo di assolvere a tale funzione.

E' in questa fase che il volontariato si sviluppa con il decentramento attuato dalle leggi che trasferiscono alle autonomie locali le competenze su beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera. In questo contesto le organizzazioni di volontariato vengono coinvolte per la definizione dei bisogni a livello locale e per intraprendere iniziative di risposta, in collaborazioni con le amministrazioni pubbliche che vedono in qualche caso il contributo di gruppi di volontariato alla stesura di leggi regionali.

La Legge quadro n. 266 del 1991, frutto di un dibattito parlamentare di quindici anni, definisce infine la struttura e i compiti del volontariato sancendo la nascita del volontariato come nuovo soggetto, prendendo atto e accreditando le realtà di volontariato esistente e sottolineando il ruolo di partecipazione attiva. Definisce anche i rapporti con i soggetti non profit, quali cooperative sociali, associazioni, fondazioni, da cui il volontariato si distingue ma con cui deve collaborare.

A una prima fase in cui il volontariato era chiamato a rispondere a situazioni di emergenza sociale, ne segue un'altra in cui gli obiettivi diventano quelli di indirizzare i cittadini alla consapevolezza dei propri diritti e stimolare le pubbliche amministrazioni a compiere le proprie funzioni con maggiore e migliore efficienza.

La riforma del Terzo Settore

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Codice del Terzo settore.

Si tratta di un decreto legislativo che prevede 3 principali “funzioni di riordino”

1° Vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97).

2° vengono raggruppati in un solo testo i cosiddetti Enti del Terzo settore (Ets), suddivisi in 7 tipologie: organizzazioni di volontariato (che devono aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applica limitatamente alle attività di interesse generale di cui all'esempio successivo.

Gli Enti del Terzo settore sono obbligati, per definirsi tali, all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts...), che ha fatto quindi pulizia dei vari elenchi esistenti. Il Registro ha sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma è gestito e aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l'altro l'organo consultivo per l'armonizzazione legislativa dell'intera materia.

3° Vengono definite in un unico elenco riportato all'articolo 5 le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all'assistenza, dall'istruzione all'ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).

Gli Ets, con l'iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.

Ma possono accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma.

Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole); o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.

Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell'estensione del testo) è dedicata ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario.

Carta dei valori del volontariato

Principi Fondanti

Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.

I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate, pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore.

Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l'elemento distintivo dell'agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell'individualismo, dell'utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull'"avere" e sul consumismo. I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali.

Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con l'altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l'esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.

Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciosi e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera.

Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio. Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia.

Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre

all'allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni. Non si ferma all'opera di denuncia ma avanza proposte e progetti coinvolgendo quanto più possibile la popolazione nella costruzione di una società più vivibile.

Il volontariato ha una funzione culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza e facendosi promotore, innanzi tutto con la propria testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal senso della responsabilità, dell'accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si impegna perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle istituzioni.

Il volontariato svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico; soprattutto con le sue organizzazioni sollecita la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le politiche sociali in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone.

Fonte: www.fivol.it (carta dei valori del volontariato)

Atteggiamenti e ruoli

I volontari

I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire volontario. La dimensione dell'essere è per il volontario ancora più importante di quella del fare.

I volontari nell'esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere e da valorizzare, sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l'autonomia organizzativa e la creatività.

I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell'organismo in cui operano e partecipano, secondo le loro possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità.

I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. Essi garantiscono, nei limiti della propria disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese.

I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità che si assumono soprattutto nei confronti dei destinatari diretti dei loro interventi. Essi ricevono dall'organizzazione in cui operano il sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e per l'attuazione dei compiti di cui sono responsabili.

I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone che incontrano e si impegnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza. Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e discreto, non impositivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare l'altro senza volerlo condizionare o sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e responsabile protagonista della propria storia.

I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza preziosa se testimoniano un "camminare insieme" con altre competenze e profili professionali in un rapporto di complementarietà e di mutua collaborazione. Essi costituiscono una risorsa valoriale nella misura in cui

rafforzano le motivazioni ideali, le capacità relazionali e il legame al territorio dell'organizzazione in cui operano.

I volontari ricevono dall'organismo di appartenenza o dall'Ente in cui prestano servizio copertura assicurativa per i danni che subiscono e per quelli economici e morali che potrebbero causare a terzi nello svolgimento della loro attività di volontariato. Per il principio della gratuità i volontari possono richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l'attività di volontariato svolta.

Le organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica promuovendo e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito dell'organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione dei volontari attraverso un lavoro di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione.

Le organizzazioni di volontariato perseguono l'innovazione socioculturale a partire dalle condizioni e dai problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano. Evitano in ogni caso di produrre percorsi separati o segreganti e operano per il miglioramento dei servizi per tutti.

Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e internazionali, mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. Promuovono connessioni e alleanze con altri organismi e partecipano a coordinamenti e consulte per elaborare strategie, linee di intervento e proposte socioculturali. Evitano altresì di farsi carico della gestione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio.

Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico anche partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio. Nel rapporto con le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato rifiutano un ruolo di supplenza e non rinunciano alla propria autonomia in cambio di sostegno economico e politico. Non si prestano ad una delega passiva che chieda di nascondere o di allontanare marginalità e devianze che esigono risposte anche politiche e non solo interventi assistenziali e di primo aiuto.

Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese quelle di alto profilo professionale. La formazione accompagna l'intero percorso dei volontari e ne sostiene costantemente l'azione, aiutandoli a maturare le proprie motivazioni, fornendo strumenti per la conoscenza delle cause dell'ingiustizia sociale e dei problemi del territorio, attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la valutazione dei risultati.

Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione intesa come strumento di relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui sensibilizzano l'opinione pubblica e favoriscono la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i livelli. Coltivano e diffondono la comunicazione con ogni strumento privilegiando dove è possibile la rete informatica per migliorare l'accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili. Le organizzazioni di volontariato interagiscono con il mondo dei mass media e dei suoi operatori perché informino in modo corretto ed esaustivo sui temi sociali e culturali di cui si occupano.

Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la loro attività e particolarmente nella raccolta e nell'uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all'organizzazione interna. Per esse trasparenza significa apertura all'esterno e disponibilità alla verifica della coerenza tra l'agire quotidiano e i principi enunciati.

Volontariato sotto quali forme lo si trova?

Esistono le varie forme di volontariato, per esempio:

- Servizi concreti e pratici al nostro Prossimo;
- La presenza e l'accompagnamento delle persone;
- Lavoro con gruppi nell'ambito di attività nel tempo libero;
- Collaborazione in progetti;
- Volontariato con qualità;
- Regalare tempo.

Dal punto di vista del tempo, gli impegni possono essere scelti liberamente:

- una sostituzione con poco preavviso o un impegno pianificato con sufficiente anticipo;
- un impegno che si prolunga durante lo svolgimento del lavoro stesso o che si svolge in un periodo di tempo breve;
- un lavoro regolare o un impegno sporadico;
- un lavoro molto concentrato nel tempo e poi con una successiva pausa.

I valori del volontariato

L'oggi del volontariato è reso possibile grazie a quel ricco passato e a quelle radici religiose, ideologiche, culturali da cui proviene e da cui attinge forza e provocazioni per riprogettare il futuro.

Ma riprogettare presuppone ripensare: la spinta ideale, i modi attraverso i quali essa si è venuta realizzando, il rapporto con una comunità locale, nazionale, mondiale in continua trasformazione, le condizioni per una sempre più significativa presenza negli scenari futuri. Occorre che ogni volontario e ogni organizzazione abbiano chiari gli elementi fondanti del proprio "essere", adottare criteri di un "agire" che sia coerente testimonianza di dimensione ideale, per svolgere quella che Luciano Tavazza definiva la duplice missione: "di promotore della cultura e della prassi della solidarietà e di agente del mutamento sociale" e che si specifica principalmente in due ruoli: la dimensione attiva, attraverso la gratuita presenza nel quotidiano; la dimensione politica, quale soggetto sociale che partecipa alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio, esclusione, degrado e perdita di coesione sociale.

Come individuare l'ambito in cui si intende operare?

Il primo passo per iniziare ad orientarsi nel mondo del volontariato è quello di capire quali siano gli ambiti per i quali siamo maggiormente predisposti: assistere un ammalato o un anziano e prestare servizio in un'associazione che si occupi di cani abbandonati non è certo la stessa cosa!

E' necessario, dunque, fare un esame di coscienza per individuare bene le nostre capacità, ma soprattutto il nostro modo di essere: la dimensione dell'essere è per il volontario ancora più importante di quella del fare. Ogni azione che si compie deve essere supportata da una serie di motivazioni, che spesso crescono man mano che si prosegue: questo permette di svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità e verifica costante del proprio operato.

Altro punto essenziale da chiarire: quanto tempo si può o si vuole mettere a disposizione per questa attività? Questo servirà a non creare stress o tensioni con i nostri impegni – scolastici, lavorativi, ecc. ma anche per

aiutarci a capire quali siano le attività che possiamo o non possiamo svolgere. Bisogna inoltre ricordare che, molto spesso, altre persone dipenderanno nelle loro attività dalle nostre scelte: modificare orari e turni può diventare un problema per tutto un gruppo.

Insomma, per chi si avvicina al volontariato per la prima volta è molto importante riuscire ad identificare con precisione luogo, persone e settore giusto nel quale operare (e sono moltissimi: sociale, sanità, cultura, ambiente, istruzione, soccorso e protezione civile, tutela dei diritti, solidarietà internazionale, ecc.).

Per questo motivo lo stato ha istituito (l. 266/91) i Centri per il Servizio di Volontariato (CSV), che forniscono gratuitamente servizi nel campo della promozione, della consulenza, della formazione e della comunicazione. Gli operatori del CSV sono a disposizione per una fase di orientamento, e la banca dati di cui sono forniti consente di farsi un'idea e selezionare i gruppi verso i quali si sente maggiore affinità ed interesse. I Centri sono sorti in tutta Italia e vengono coordinati dal "Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato", www.csvnet.it nel cui sito è presente una mappatura di tutti i CSV del territorio nazionale.

Organizzazioni di volontariato: quale l'offerta territoriale?

Un altro dato da valutare è quello dell'offerta territoriale. Al momento della scelta bisogna essere molto oggettivi: sarà difficile svolgere un'attività di volontariato in modo costante se l'associazione che vogliamo supportare non ha sedi nel nostro territorio, in quanto gli spostamenti assorbono una grande quantità di tempo ed energie (oltre ai costi!), quindi vanno tenuti in grande considerazione!

Uno step importante nei primi momenti della scelta è dunque quello della "mappatura" del proprio territorio. Non è un'operazione facile, ma sono molti i servizi ai quali ci si può rivolgere per ottenere informazioni.

Ma proprio nel caso di un giovane che per la prima volta si accosta ad una realtà così varia, ci sembra opportuno l'appoggio di un'associazione o ente che abbia un'esperienza nel campo prescelto.

È inoltre fondamentale l'importanza della formazione, che le associazioni sono spesso in grado di fornire.

Inoltre i volontari verranno tutelati anche dal punto di vista legale, grazie all'assicurazione che le associazioni di volontariato devono stipulare per chi compie attività di volontariato: contro gli infortuni e le malattie collegate allo svolgimento dell'attività stessa, ma anche per la responsabilità civile verso terzi.

Rimborso spese

Affinché i volontari, che già non sono retribuiti, non abbiano in più delle spese, si dovrà assicurare che l'organizzazione si faccia carico dei costi (materiale, spese viaggi, spese postali ecc.) inerenti all'esecuzione del lavoro.

Assicurazione

A protezione dell'organizzazione e dei volontari si provvederà a una sufficiente assicurazione. Si raccomanda quindi ai volontari di stipulare un contratto assicurativo anti infortuni. Inoltre l'organizzazione procurerà un'assicurazione di responsabilità verso terzi relativa a tutti i danni che, a causa delle prestazioni dei volontari, potrebbero accadere.

Corsi di formazione e di aggiornamento

Questi corsi sono inevitabili ai fini di mantenere e di migliorare gli standard produttivi di un'organizzazione. Ciò riguarda ovviamente anche i volontari e offre loro possibilità di sviluppo. Le offerte formative servono inoltre a rinforzare la loro identificazione con l'organizzazione.

Chiusura dell'attività volontaria

Una caratteristica dell'attività volontaria è che si può interrompere in ogni tempo. Comunque già all'inizio si stabilisca una determinata procedura di chiusura, tale da permettere a entrambe le parti di congedarsi senza attriti.

Distinzione tra volontariato e associazionismo

Occorre anzitutto premettere che la distinzione tra volontariato e associazionismo è segnata in modo discriminante dall'esistenza o meno di servizi e attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per scopi esclusivi di solidarietà, aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti.

Obbiettivamente esiste però in alcuni casi la difficoltà di una netta separazione tra associazionismo e volontariato e la possibilità, per vari motivi, di sovrapposizione e di intreccio fra i due ambiti.

Le Organizzazioni di volontariato

Le ODV si collocano all'interno della grande famiglia delle organizzazioni non aventi scopo di lucro (not for profit) o del c.d. terzo settore in genere, costituito da soggetti privati la cui finalità principale è di natura ideale cioè tesa a soddisfare un interesse non economico di chi vi aderisce, e che si contraddistingue dal c.d. primo settore, costituito dallo Stato e dagli Enti pubblici e dal c.d. secondo settore, costituito dall'impresa e dal mercato cioè la sfera privata il cui scopo è dividere gli utili.

Al suo interno si fanno comunemente rientrare soggetti tra di loro molto differenti (associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, cooperative di produzione cooperative di tipo A, di tipo B, organizzazioni non governative ecc.) tra cui anche le nostre organizzazioni di volontariato.

Per riuscire ad individuare con esattezza le peculiarità delle organizzazioni di volontariato rispetto agli altri enti no profit è necessario, tuttavia, conoscere esattamente la loro fonte normativa.

Per fonte normativa si intende il provvedimento legislativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, legge regionale ecc.) che le istituisce e regola. Occorre subito fare chiarezza e ricordare che la principale fonte normativa di tutti i soggetti giuridici (persona fisica e persone giuridiche) è il Codice Civile del 1942.

Nel primo libro del c.c. sono regolamentate le persone giuridiche che hanno fini ideali: Associazioni, Fondazioni e Comitati; nel quinto libro le persone giuridiche che hanno come scopo l'esercizio di un'attività di impresa: Società e Cooperative.

I principi fondamentali del Codice Civile

I principi fondamentali fissati dal Codice Civile ed assolutamente inderogabili sono il principio democratico, l'uguaglianza dei soci e quello c.d. della porta aperta.

Principio democratico

L'associazione è un soggetto giuridico di natura democratica la cui volontà è determinata dalle decisioni prese dalla maggioranza dei suoi associati, unici protagonisti della vita dell'associazione.

Uguaglianza dei soci e porta aperta

Altro principio fondamentale è quello della c.d. porta aperta: chi ha i requisiti fissati dallo statuto per diventare socio ha diritto di diventare socio. In moltissime iniziative, anche nel settore non profit ci sono

figure che hanno un ruolo particolare (i fondatori, le figure carismatiche). Nelle associazioni i fondatori contano giuridicamente come i nuovi soci: non si possono introdurre norme che alterino il principio democratico e l'uguaglianza tra i soci. Nell'associazione la leadership è garantita solo dal consenso della maggioranza dei soci.

L'abrogazione delle ONLUS

Il Codice del terzo Settore prevede che, entro il 30 giugno 2020, le ODV, le APS e le ONLUS debbano adeguare i propri statuti alla nuova normativa tenendo conto del particolare regime transitorio che caratterizza l'abrogazione differita della normativa (D.Lgs n. 460/97) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

La forma più comune: l'associazione

La migliore forma giuridica dunque da adottare resta quella prevista dal codice civile per l'associazione in quanto l'elemento personale è preminente e i soggetti rappresentano una pluralità di persone che insieme perseguono uno scopo comune.

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

Se questo requisito viene meno, c'è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l'ente viene direttamente cancellato dal Runts.

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l'iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

Attività dell'OdV

- Le Odv possono svolgere le seguenti attività:
- attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
- attività diverse in via accessoria e non prevalente;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

La vita sociale tra adempimenti amministrativi e contabili

Libri sociali

Le organizzazioni di volontariato non hanno l'obbligo di tenere particolari libri sociali. E' tuttavia consigliabile curare la tenuta dei seguenti libri:

- libri dei soci (nel quale inserire le generalità dei soci e la data della loro iscrizione) diverso dal registro dei volontari attivi di cui in seguito (essere socio di un'organizzazione di volontariato non significa esserne volontario attivo);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo il quale, per adempiere al proprio dovere, deve curare il proprio libro e visionare per il controllo della loro tenuta tutti gli altri libri sociali.

Il registro dei volontari attivi (D.M. 14.2.92 e D.M. 16.11.92)

Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo invece di istituire il registro dei volontari attivi (art. 3 del Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato) dalla cui corretta tenuta dipendono le garanzie assicurative degli stessi; infatti, solo i volontari individuati in tale registro potranno essere risarciti in caso di sinistro.

Data la chiarezza del testo normativo, si rimanda per comodità espositiva al suo contenuto riportandolo qui di seguito integralmente. Prevede il legislatore all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992: "Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in questo ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apparvi la data e la propria firma."

La tenuta della contabilità ed il bilancio

Nella vita di un'organizzazione di volontariato (ODV) riveste un ruolo molto importante, anche se spesso sottovalutato, l'impegno e la correttezza nella tenuta delle scritture contabili. La corretta tenuta delle scritture contabili è volta a descrivere in modo cronologico e sistematico con completezza ed analiticità le operazioni effettuate in ogni periodo di gestione.

Le ODV ed in genere gli enti non commerciali pongono in essere diverse operazioni sia nei confronti dei propri associati sia verso i terzi. Tali operazioni possono essere acquisti, vendite, prestazioni di servizi, contratti di lavoro, pagamento di imposte. Pertanto questi aspetti della vita della ODV devono essere tenuti in considerazione e sistematicamente rilevati in modo da informare gli amministratori e gli organi dell'ente sull'andamento della gestione; informare gli associati, i promotori, i sostenitori sull'attività svolta dalla ODV; determinare il risultato della gestione (avanzo o disavanzo) attraverso la periodica redazione di bilanci preventivi e consuntivi, informare i terzi che hanno rapporti con la ODV sull'andamento della gestione (es. Enti pubblici o finanziatori).

La corretta tenuta della contabilità ed anche dei libri contabili e sociali obbligatori svolge infatti un ruolo molto importante che culmina con la redazione del bilancio o del rendiconto, con il quale la ODV si presenta ai terzi, e grazie al quale può sia dimostrare il suo impegno nel sociale che la sua efficienza e così promuovere il proprio *fund raising*.

Il bilancio di esercizio è appunto uno dei documenti su cui si basa la rendicontazione sociale, ovvero la rendicontazione di una ODV non si può fermare al bilancio di esercizio. Per meglio esprimere questo assunto occorre procedere con una breve riflessione: si consideri un'azienda profit dove lo scopo principale è il fine di lucro, se il bilancio di tale azienda presenta un utile i soci valuteranno positivamente la gestione, se presenta una perdita avranno una valutazione negativa. È evidente che il bilancio in una impresa profit dà conto dell'efficacia con cui ha operato l'azienda, in quanto misura la capacità di raggiungere il fine sociale ovvero la produzione di un utile.

Lo stesso bilancio o rendiconto in una ODV ove lo scopo principale è il fine di solidarietà sociale non ha la stessa potenza informativa che in un'azienda profit. Sapere che l'organizzazione di volontariato presenta a fine anno un avanzo o un disavanzo di gestione, fornisce un dato parziale che non permette di valutare l'efficacia operativa dell'organizzazione nel raggiungimento del fine di solidarietà sociale e nella produzione di utilità sociale. Anzi a ben vedere la presenza di un certo avanzo potrebbe essere indice di attenta ed economica gestione, ma anche di celata inattività. Per poter illustrare la capacità di seguire la missione occorre produrre un documento definito come bilancio sociale, in cui fornire informazioni su:

- Contenuto della missione;
- Attività realizzate per il suo perseguimento;
- Risultati relativi.

Dunque, in ambito istituzionale, le organizzazioni di volontariato e gli enti no profit in genere rispondono al dovere di rendere conto con la redazione del rendiconto e del bilancio sociale.

L'ambito informativo superiore è quello di rendicontare sulla responsabilità sociale a cui si risponde con un documento definito bilancio sociale che va oltre il perseguimento della missione per rendere conto rispetto agli aspetti rilevanti per tutti gli stakeholder dell'organizzazione, anche se non strettamente legati alla missione dell'organizzazione.

Quale contabilità tenere in una ODV?

A questo punto occorre ben comprendere quale contabilità debba tenere una ODV.

Sul piano operativo, il primo step da compiere riguarda l'individuazione delle attività istituzionali che si intendono svolgere (tra quelle di interesse generale previste all'art. 5 del Cts), le quali devono costituire l'oggetto esclusivo o prevalente dell'ente. Le Odv, inoltre, dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di svolgimento di tali attività, da esercitarsi prevalentemente a favore di soggetti terzi e con l'ausilio prevalente di volontari associati (art. 32 del Cts). Accanto alle attività istituzionali, le Odv per autofinanziarsi possono organizzare anche campagne di raccolta fondi (art. 7 del Cts) o svolgere attività "diverse" da quelle di interesse generale (art. 6 del Cts), purché secondarie e strumentali. Tali previsioni costituiscono indubbiamente per le Odv una grande chance rispetto al passato, in quanto le uniche attività ulteriori previste erano le "attività commerciali e produttive marginali" (di cui al dm 25 maggio 1995).

Tipicamente i settori in cui le ODV operano sono riconducibili a tre grandi categorie:

- area socio-assistenziale sanitaria;
- area di carattere civile (ad esempio tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura);
- area di carattere culturale (tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico nonché educazione permanente).

All'interno di tali ambiti non esaustivi ma significativamente diffusi, la ODV svolge la propria attività istituzionale ossia quella attività che realizza le finalità tipiche per la quale è stata costituita. Le finalità istituzionali, devono essere chiare ed indicate in dettaglio nell'atto costitutivo sia affinché possano essere note a tutti gli aderenti, sia perché vi sono implicazioni di carattere fiscale connesse con l'attività effettivamente esercitata.

Ai fini fiscali ed anche ai fini della corretta tenuta della contabilità occorre distinguere l'attività istituzionale, così come sopra descritta, dall'eventuale attività commerciale svolta dalla ODV poiché le due diverse attività godono di trattamento tributario completamente diverso. Le ODV che svolgono meramente l'attività istituzionale possono tenere solo una prima nota, mentre chi svolge in parte attività commerciale deve necessariamente tenere la contabilità in maniera analoga alle imprese.

Come detto, accedendo al terzo settore tali enti potranno autofinanziarsi anche svolgendo attività commerciali, seppure in via del tutto secondaria, e, proprio per questo tipo di ricavi il legislatore ha concesso a tali enti un regime di tassazione particolarmente agevolato. Nello specifico, per le Odv con ricavi annui non superiori a 130 mila euro è possibile optare per la determinazione forfetaria del reddito di impresa eventualmente prodotto, applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari all'1% (art. 86 Cts). Laddove i ricavi siano superiori, è possibile fin ogni caso beneficiare del regime forfetario previsto per gli Ets non commerciali (art. 80 Cts), che, seppure meno vantaggioso rispetto a quello dedicato alle Odv, è comunque agevolato rispetto alle regole ordinarie.

In ogni caso, alcune attività che per altre tipologie di enti sarebbero astrattamente commerciali, per le Odv vengono espressamente decommercializzate, in ragione della natura prettamente volontaria dell'ente e delle particolari finalità perseguite. Tra queste, rientrano ad esempio le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dai volontari in occasione di manifestazioni a titolo occasionale, la cessione di beni acquisiti da terzi a titolo di sovvenzione, nonché la cessione di beni prodotti dagli assistiti/volontari (art. 84 Cts).

Convenzioni e i contratti

Le Organizzazioni di volontariato che intrattengono rapporti con enti pubblici (ASL, Ospedali, Enti locali) o altri enti del Terzo settore (Cooperative sociali, Fondazioni, ex IPAB, ecc.), devono regolare tale legame con apposite convenzioni.

Si osserva come la convenzione può regolare i rapporti tra singola OdV e singola amministrazione, ma può anche regolare i rapporti tra più soggetti, più amministrazioni e più organizzazioni di volontariato.

L'ODV nel corso della sua opera ha quasi sempre bisogno di locali sia dove porre la sede utile al fine dello svolgimento delle riunioni o delle assemblee ma anche di locali all'interno dei quali svolgere la propria attività. A volte per non subire ulteriori costi si propende per effettuare l'attività e le riunioni presso il domicilio del presidente o di un socio, al crescere dell'attività a volte è necessario avere uno spazio autonomo da utilizzare come sede sociale.

Il contratto di comodato è un contratto, sempre a titolo gratuito, mediante il quale il proprietario del bene concede gratuitamente in uso un bene mobile o immobile, per un periodo di tempo definito e limitato, al termine del quale il bene rientrerà in suo possesso nelle medesime condizioni alle quali è stato concesso in uso, salvo il normale deperimento che si ha con l'uso.

Volontariato e lavoro

Il legislatore ha fissato un principio fondamentale ed inderogabile: le organizzazioni di volontariato devono operare prevalentemente tramite l'apporto gratuito dei propri volontari (c.d. principio di gratuità).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Ciò non esclude tuttavia che organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Sebbene dunque la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro la legge consente che al loro fianco vi siano altri operatori retribuiti.

L'attività di volontariato tuttavia deve sempre e comunque essere prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito (cd. principio di prevalenza) e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (c.d. principio di gratuità).

A ciò si aggiunga per completezza espositiva il quadro sul volontariato: i dipendenti di aziende pubbliche e private aderenti ad organizzazioni di volontariato iscritte nei registri generali regionali, previo rispetto di alcune condizioni, possono richiedere l'applicazione di orari di lavoro flessibili.

Prassi

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo né diretto, né indiretto né tanto meno dal soggetto beneficiario dell'opera del volontario. Al volontario però possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Due sono le condizioni al verificarsi delle quali è possibile dare un rimborso spese al volontario:

- le spese devono essere state effettivamente sostenute dal volontario per l'attività prestata;
- le spese non devono superare i limiti eventualmente e preventivamente stabiliti dal Direttivo dell'ODV.

Il rischio che la ODV corre in caso di documentazione mancante o scarsa è che l'amministrazione finanziaria consideri tali somme erogate come compensi a titolo di lavoro autonomo e contesti alla ODV il mancato adempimento degli obblighi del sostituto d'imposta.

Le ODV, oltre ad avvalersi dell'opera dei volontari possono anche utilizzare il lavoro di altre persone sia in veste di lavoro dipendente che in veste di prestazioni di lavoro autonomo. L'intento della normativa è di consentire alle ODV l'uso del lavoro dipendente ed autonomo, senza snaturare lo status di volontariato.

Posto ciò come premessa la scelta di avere dei lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto ed anche delle consulenze professionali esterne implica per la ODV alcuni adempimenti fiscali e previdenziali.

Iniziando dal caso del lavoro dipendente o assimilato le ODV che assumono dipendenti devono presentare, il giorno prima dell'assunzione, al Centro per l'impiego competente il modello C/ASS, entro le 24 ore dall'assunzione la comunicazione all'INAIL ed entro 30 giorni all'INPS. Inoltre devono tenere il libro paga ed il libro matricola. Questi libri sono obbligatori e sono previsti dalle disposizioni che regolano le assicurazioni degli impiegati e degli operai. Tali libri prima di essere scritti devono essere numerati e vidimati dall'istituto assicuratore per gli infortuni sul lavoro.

Il libro matricola deve essere conservato dove si svolge il lavoro e deve essere esibito in visione ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro durante le eventuali ispezioni di controllo.

Il libro paga deve essere redatto in maniera conforme al modello ministeriale e può essere mensile, quindicinale o settimanale.

E' sempre preferibile che il libro paga abbia una durata limitata che vari tra un semestre ed un anno, in maniera che finito tale periodo se ne possa istituire uno nuovo favorendo in tal modo una più snella e facile consultazione.

I libri matricola e libro paga dovranno essere conservati per dieci anni dal datore di lavoro (ODV) poiché tale è il termine per la prescrizione dei contributi. In tal modo si cerca di garantire maggiormente la tutela della posizione pensionistica dei lavoratori, essendo molto ampio il termine per ottenere la regolarizzazione delle posizioni assicurative rimaste scoperte da contribuzione.

Appare inoltre opportuno sottolineare che le ODV, in veste di datore di lavoro dovranno inviare mensilmente il modello E-mens all'INPS e versare mediante modello F24 il giorno 16 di ogni mese i contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti, sia quelli a carico dei dipendenti trattenuti dalle buste paga, sia quelli a proprio carico.

Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro autonomo, non sono previsti libri obbligatori così come per il lavoro dipendente. Pertanto le ODV devono soltanto quale adempimento fiscale versare la ritenuta d'acconto del lavoratore autonomo, una volta pagata la parcella, entro il 16 del mese successivo al pagamento mediante modello F24. Inoltre entro il 28 del mese di febbraio dell'anno successivo, l'ODV dovrà inviare ai lavoratori autonomi la certificazione della ritenute d'acconto effettuate.

Infine, si segnala che per tutte le tipologie di lavoro sia dipendente che autonomo è previsto per le ODV l'obbligo di redigere il modello 770. L'ODV è considerata sostituto d'imposta e pertanto ha l'obbligo di

rendicontare all'Amministrazione finanziaria, sia per i dipendenti che per i lavoratori autonomi, le somme trattenute a titolo d'acconto e quelle effettivamente versate ed il rendiconto di tale gestione.

Erogazioni liberali un mezzo di finanziamento

Uno degli elementi che caratterizzano le piccole realtà associative è la difficoltà a reperire i mezzi per poter finanziare le proprie iniziative.

E' pur vero che le spese di gestione sono di solito di piccola entità, ma non si può d'altro canto far ricorso esclusivamente all'autotassazione degli associati. Le organizzazioni di volontariato presentano progetti ai vari enti pubblici o generiche richieste di contributo per singole manifestazioni, partecipando così alla spartizione del fondo disponibile.

Erogazioni liberali in denaro

Le erogazioni liberali in denaro sono regolate da due norme principali il decreto legislativo 460/97 e il decreto legge 35/05, entrambe le norme stabiliscono agevolazioni per il donante, distinte a seconda che il soggetto erogatore sia una persona fisica o una impresa.

- Per le persone fisiche che donano ad una organizzazione di volontariato potranno portare in detrazione dall'Irpef un importo pari al 35% della liberalità, per un ammontare massimo di 30 mila euro; in alternativa, decidere di dedurre gli importi erogati entro il limite del 10% del reddito dichiarato.
- Per le erogazioni fatte da enti o società, invece, l'unica agevolazione applicabile è quella della deduzione, con le modalità appena citate.

In ogni caso il riconoscimento della detrazione e/o della deduzione è consentito a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, carte di credito, assegni bancari e circolari, non basta dunque la sola ricevuta dell'ente che ha ricevuto l'erogazione liberale. L'erogazione infatti non è riconosciuta se effettuata in contanti.

Erogazioni liberali in natura

Per quanto concerne le erogazioni liberali in natura non vi è una ben precisa normativa di riferimento, le uniche misure poste, oltre agli adempimenti formali stabiliti, per evitare rischi di false erogazioni sono indicate dalla Circolare Ministeriale n. 168/E del 26/06/1998, in particolare le tipologie individuate sono le seguenti:

Sono riconosciute fiscalmente e quindi deducibili dal reddito d'impresa; le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS (si pensi al distacco del lavoratore), nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Le raccolte di fondi

Sempre più importante per la vita delle ODV è la raccolta fondi. Infatti le ODV dopo la prima fase costitutiva, in cui grazie all'entusiasmo ed alle adesioni riescono ad iniziare la realizzazione dei propri scopi istituzionali, possono vivere un secondo periodo in cui le risorse a disposizione non risultano sufficienti alla realizzazione

dei nuovi obiettivi. La necessità di nuovi fondi a volte è anche associata alla necessità di reperire nuove adesioni, in relazione magari ad un calo di responsabilità di quanti hanno già partecipato all'attività, o per poter coinvolgere nuove forze nei nuovi obiettivi istituzionali.

Trovare le giuste ed adeguate nuove risorse sia in termini di capitale umano che in termini di veri e propri fondi è spesso essenziale per non compromettere la durata della ODV, o la realizzazione concreta degli obiettivi che essa si pone.

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati è opportuno che preventivamente l'ODV predisponga e definisca gli obiettivi, cercando anche di determinare concretamente le risorse necessarie per il loro raggiungimento.

Vari possono essere gli elementi da tenere in considerazione in tale previsione e definizione degli obiettivi.

Un primo indirizzo lo può dare il confronto con il passato, confrontando infatti la situazione dell'esercizio precedente in relazione alle risorse disponibili si può prevedere l'incremento di risorse necessario per l'anno in corso.

Altro elemento significativo è quello di analizzare i destinatari dell'attività propria della ODV cercando di capirne i bisogni effettivi ed in relazione a questi definire i nuovi obiettivi che l'ODV si prefigge.

Ulteriore elemento è la valorizzazione dei volontari ed il "coccolare" i donatori con l'obiettivo di stimolare entrambi a dare il massimo per l'ODV.

La raccolta fondi si basa quindi su una serie di stime preventive, con le quali si cerca di comprendere i futuri cambiamenti sia nell'ambiente esterno, in termini di bisogni sia all'interno della propria organizzazione al fine di anticiparli e di realizzare progetti di raccolta fondi che siano idonei per la situazione in essere.

I finanziamenti per il non profit possono avere natura pubblica o privata.

Occorre da subito dare un dato che pone l'Italia in controtendenza rispetto agli altri Stati europei, in Italia prevalgono nelle raccolte fondile entrate private a quelle di natura pubblica. Tale elemento deve fare riflettere, poiché è vero che lo Stato eroga finanziamenti al settore, ma forse è arrivato anche il momento di non attendere solo l'aiuto statale, ma di fare raccolte fondi rivolgendosi ai privati, sia persone fisiche che imprese.

I finanziamenti statali sono, di solito, finalizzati e legati ad un singolo progetto della ODV, ed all'attività ad esso relativa, o derivano da un contratto o una convenzione che la ODV riesce ad avere con la pubblica amministrazione che portano sicuramente oltre agli indubbi vantaggi anche elementi di incertezza in relazione ai tempi lunghi con i quali avvengono i pagamenti ed una certa instabilità finanziaria per l'ODV. Inoltre, il dover aspettare il pagamento statale, espone la ODV a dover sempre attendere lo svilupparsi del rapporto pubblico sottraendole quindi dei notevoli spazi di autonomia.

Per ciò che concerne i finanziamenti privati questi derivano principalmente dall'attività svolta dai volontari e dalle quote di iscrizione, dall'erogazione di beni e servizi, dalle donazioni e liberalità e dai finanziamenti delle imprese. Questi ultimi possano rappresentare una voce molto importante per la raccolta fondi poiché con questi le imprese contribuiscono ad iniziative meritorie e condivisibili, sfruttando il ritorno d'immagine e le notevoli agevolazioni fiscali che sono previste dal Fisco.

Per quanto riguarda le modalità con cui contattare i possibili donatori e con cui effettuare il fund raising in primo luogo si procede a contattare le persone con la quale l'ODV ha avuto un rapporto diretto o che possono essere interessati alle finalità o ad uno specifico progetto che l'ente vuole porre in essere. Ovviamente in tale ipotesi occorre che l'ODV individui il target di riferimento in modo da presentare la propria realtà a persone che di fatto siano o possano essere interessati alle attività da essa svolte. Ulteriore elemento di tale tipologia

di raccolta fondi è anche la fase dei ringraziamenti connessi al finanziamento e alla comunicazione dei risultati ottenuti con la donazione.

Qualora la ricerca di fondi non sia finalizzata ad un progetto ma sia genericamente a sostegno della ODV conta molto il rapporto diretto e la fiducia che si riesce ad instaurare con il potenziale donatore. Questa prima tipologia di fund raising si può anche porre in essere attraverso mezzi quali la posta o il telefono con la differenza che tali strumenti sono sì capaci di raggiungere maggiori destinatari ma prevedono dei costi per la loro realizzazione. A volte tali campagne sono anche rivolte ad ottenere il 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi dei contribuenti, quale forma ulteriore, a natura mista, di fund raising.

In generale per queste tipologie di raccolta fondi, in ragione dell'investimento che l'ODV deve porre in essere è necessario fare una vera e propria indagine di mercato al fine di far fruttare tali risorse finanziarie nel migliore dei modi.

Agli strumenti sopra indicati, che sono strumenti personali, si affiancano anche strumenti impersonali di raccolta fondi tra i quali hanno una grande importanza: le campagne di raccolta fondi. Tali campagne realizzate in occasione di manifestazioni, eventi, o altre attività di propaganda permettono molto spesso di ottenere un sensibile aumento delle risorse raccolte dalla ODV. A sostegno di tali iniziative svolgono un ruolo importantissimo i mass media, ai fini della divulgazione dell'iniziativa e dell'immagine della ODV.

La scelta di effettuare una campagna di raccolta fondi deve essere ben ponderata poiché ci si sottopone quasi certamente a dei costi, mentre le entrate ad essa connesse sono incerte e dipendono dalle modalità con cui i potenziali donatori reagiscono a tale iniziativa.

In primo luogo, la raccolta di fondi deve essere il frutto di un progetto finalizzato a creare nel tempo un flusso di risorse costante per la ODV, in relazione agli scopi istituzionali che essa si prefigge.

Occorre definire, in maniera molto pratica e dettagliata, gli obiettivi e le risorse della raccolta fondi. Una volta definito l'obiettivo occorre considerare le risorse finanziarie che sono necessarie per il suo raggiungimento e definire il target del donatore su cui si vuole "far presa". Il target non deve essere soltanto rappresentato da persone, ma deve comprendere per quanto possibile anche imprese, banche, altre associazioni, istituzioni, professionisti. Ultimo elemento, utilissimo ai fini gestionali e per la pianificazione di altre campagne di raccolta fondi, è riuscire a misurare i risultati della campagna non solo in termini di risorse finanziarie raccolte, ma anche in termini di "fidelizzazione" nei confronti della ODV di quanti hanno deciso di contribuire.

In relazione alle raccolte pubbliche di fondi, l'art. 143 del TUIR sottrae all'imposizione diretta i fondi che sono pervenuti alla ODV in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore o di servizi ai finanziatori.

Tale possibilità è comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- Le iniziative devono essere occasionali;
- La raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- I beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore.